

**DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 28, COMMA 4, DELLA LEGGE
PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2016, N. 20
(LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)
ASSEGNO UNICO PROVINCIALE**

1. Ambito di applicazione

La presente disciplina stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 rubricato "assegno unico provinciale" quale intervento economico assistenziale volto ad assicurare equità nella concessione dei benefici pubblici, razionalizzazione degli interventi nonché semplificazione amministrativa ed organizzativa, e del relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia _____ settembre 2017, n. ____/Leg., di seguito "Regolamento".

2. Modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda

La richiesta del beneficio è presentata da un componente del nucleo familiare beneficiario, così come definito dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, capace di agire e di intendere e volere (di seguito "richiedente"). Se il nucleo è composto esclusivamente da un soggetto con capacità ridotta, la richiesta è presentata dal tutore, non facente parte del nucleo, del predetto soggetto.

Se nel nucleo familiare da valutare è presente un soggetto minore o affidato, la domanda è presentata dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale che convive anagraficamente e di fatto con il minore o dall'affidatario convivente con l'affidato.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rappresentanza legale e volontaria, nonché quelle in materia di sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà.

Il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento") è il richiedente se fa parte del nucleo familiare, o l'unico componente del nucleo familiare beneficiario qualora il richiedente non faccia parte del nucleo familiare.

La Domanda di Assegno Unico Provinciale è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito Agenzia), anche per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) o dagli istituti di patronato o assistenza sociale.

Per consentire il massimo grado di dematerializzazione dei documenti, la sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale è effettuata mediante lo strumento della "firma grafometrica" (firma elettronica avanzata, apposta dal richiedente con uno stilo elettronico su tavoletta grafica, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del servizio e salvo che la stessa non sia già stata rilasciata).

La sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale con modalità tradizionali (su carta) è ammessa solo nei casi di indisponibilità o significative criticità nell'erogazione del servizio di firma grafometrica, da segnalare tempestivamente a cura dell'operatore/sportello al soggetto erogatore del servizio di firma grafometrica.

Copia cartacea della Domanda di Assegno Unico Provinciale è consegnata all'interessato solo su espressa richiesta di quest'ultimo.

3. Definizione del nucleo familiare da valutare

Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalle disposizioni previste dall'Allegato 1, recante "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare" delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art.6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1076/2015, e s.m.i. (di seguito Disciplina ICEF) con le specificazioni e le integrazioni di seguito indicate.

Il punto 2 dell'Allegato 1 viene integrato con il seguente punto:

2.2.5 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica risulta irreperibile oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo.

Per i nuclei con minori o equiparati si applicano le disposizioni di cui al punto 5, con riferimento all'altro genitore.

4. Soggetti esclusi dal nucleo familiare ai fini della determinazione della misura dell'assegno unico

Ai fini della quantificazione dell'assegno unico non si considerano i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) chi di fatto non coabita;
- b) componenti maggiorenni che, al momento della domanda, non hanno residenza continuativa in un comune della provincia di Trento da più di tre anni maturata nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda;
- c) componenti detenuti in istituti di pena;
- d) componenti ospitati per un periodo pari ad almeno 30 giorni presso strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, fatto salvo il caso in cui il nucleo sia inserito nella sua interezza, anche a titolo di convivenza anagrafica, in strutture che garantiscono la completa copertura dei bisogni primari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), ultimi due periodi, del Regolamento;
- e) componenti per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione per irreperibilità o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo da valutare.

5. Periodo di riferimento, termini di presentazione della domanda e decorrenza economica dell'assegno

Il periodo di riferimento dell'assegno è l'anno solare.

La domanda può essere presentata dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di riferimento e fino al 30 novembre dell'anno di riferimento.

La domanda di assegno è presentata dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo; l'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la domanda è presentata nel corso del periodo di riferimento, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, tuttavia se prima della data di

presentazione nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli già nati, minori già presi in affidamento o soggetti già riconosciuti invalidi, la quota dell'assegno diretta al soddisfacimento dei bisogni specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b) e c) del Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo rispettivamente alla nascita, affidamento o riconoscimento dell'invalidità e, comunque, non prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le quote dell'assegno sono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riferimento.

Eventuali circostanze che si verificano successivamente al mese di decorrenza dell'assegno e che comportano modificazioni ai requisiti o alle condizioni che hanno dato diritto all'accesso all'assegno o alla sua quantificazione hanno decorrenza dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

6. Valutazione della condizione economica

6.1 Aspetti generali

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si applicano le "Disposizioni ICEF", fatte salve le specificazioni e le deroghe di seguito indicate.

Ai fini del calcolo della condizione economica, si considerano al 100% i redditi e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare.

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del beneficiario:

- a) Fermo restando la possibilità di dedurre le spese di assistenza in forma forfettaria, è ammessa la deduzione delle spese effettivamente sostenute fino al doppio della deduzione forfettaria spettante;
- b) per i soggetti invalidi i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della Dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF sono computati per la parte eccedente l'importo di euro 25.000;

La valutazione della condizione economica è differenziata a seconda delle quote di assegno previste dall'art. 28 della LP 20/2016.

Salvo quanto previsto al paragrafo 6.2.4 per l'attualizzazione dei redditi, il reddito e il patrimonio assunti per la valutazione della condizione economica sono:

- il reddito del secondo anno precedente quello di riferimento dell'assegno.
- il patrimonio al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di riferimento.

6.2 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà – "ICEF A"

Per il calcolo della condizione economica per l'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF A"), si applicano le Disposizioni ICEF, fatte salve le specificazioni e le deroghe indicate al paragrafo 6.1 e quelle di seguito indicate:

- a) è equiparata al canone di locazione di cui alla lettera h) dell'art. 13 delle Disposizioni ICEF, la quota di compartecipazione dovuta dal nucleo familiare per l'uso di un alloggio, presso il quale il nucleo ha assunto la residenza, messo a disposizione nell'ambito di un intervento socio-assistenziale;

- b) non vengono applicate le deduzioni previste per:
- i componenti del nucleo familiare di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa;
 - i nuclei familiari composti da un solo genitore e da figli minori;
 - i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori e da figli minori;
 - i nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minori o, se maggiorenni, studenti e fiscalmente a carico;
- c) non si applica la deroga sulla valutazione dell'unità immobiliare di valore maggiore del nudo proprietario;
- d) non sono computati, in deroga al principio della valutazione delle altre fonti di entrata non rilevanti fiscalmente, gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, e comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007, gli importi percepiti, nell'anno di riferimento dei redditi, a titolo di "Quota A" nonché a titolo di misura nazionale di contrasto alla povertà (SIA – REI);
- e) nel caso di imprenditori sottoposti a procedura fallimentare, non sono valutati i relativi beni aziendali di valore superiore ad euro 200.000,00;
- f) gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario e chirografario, al netto di eventuali agevolazioni pubbliche, si deducono nei limiti indicati nella seguente tabella:

Numero di componenti	Importo deducibile
1	Euro 2.460,00
2	Euro 2.580,00
3	Euro 2.940,00
4	Euro 3.120,00
5	Euro 3.540,00
6	Euro 3.960,00
7	Euro 4.680,00
8 e oltre	Euro 4.860,00

I parametri ICEF variabili sono i seguenti:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 0,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 10.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	20%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	100%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.000,00

La condizione economica del nucleo familiare da valutare può essere "attualizzata" secondo quanto previsto 6.2.4.

6.2.1 Verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla stima dei consumi

Al fine di verificare la congruità dei redditi dichiarati ai fini ICEF, con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell'anno di riferimento del reddito, viene effettuata una comparazione tra quanto dichiarato e la stima dei costi risultante dalle voci elencate al seguente punto 6.2.2.

Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente ai costi dei consumi.

6.2.2 Calcolo stima dei consumi

Il calcolo della stima dei consumi è data dalla somma delle seguenti voci:

- a) i **consumi di base** sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.

Tipologia consumo di base	Percentuale considerata
Alimentari	80%
Abbigliamento/calzature	40%
Energia elettrica	50%
Comunicazioni	40%

Gli importi annuali così ridotti risultano essere i seguenti:

n. componenti	1	2	3	4	+1
Alimentari	€ 2.702,00	€ 3.932,00	€ 4.560,00	€ 5.637,00	+ € 978,00
Abbigliamento/calzature	€ 250,00	€ 448,00	€ 685,00	€ 972,00	+ € 241,00
Energia elettrica	€ 158,00	€ 233,00	€ 275,00	€ 307,00	+ € 50,00
Comunicazioni	€ 207,00	€ 279,00	€ 338,00	€ 457,00	+ € 83,00
Spesa totale €	€ 3.316,00	€ 4.892,00	€ 5.858,00	€ 6.456,00	+ € 1.352,00

- b) le **spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui** corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF collegata alla domanda per l'Assegno unico provinciale.
- c) Le **spese per il mantenimento di autoveicoli** sono calcolate nell'importo forfetario pari ad euro 2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31 dicembre del secondo anno antecedente l'anno di riferimento dell'assegno.
- d) Le **spese per la gestione dell'alloggio** sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq., individuato in € 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31 dicembre del secondo anno antecedente l'anno di riferimento dell'assegno. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina inferiore.

6.2.3 Reddito di confronto

Il reddito di confronto è dato dalla somma dei quadri dei redditi dichiarati presenti nella dichiarazione ICEF: da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo occasionale, agricolo, da impresa o lavoro autonomo professionale, da partecipazione e da redditi non fiscali, nonché dell'integrazione percepita a titolo della Quota A) dell'assegno unico.

6.2.4 Aggiornamento delle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi (“Attualizzazione dei redditi”)

La situazione reddituale del nucleo familiare da valutare può essere aggiornata (“attualizzata”) a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi. Si considerano cambiamenti significativi della condizione le seguenti fattispecie verificatesi dopo il primo gennaio dell'anno di riferimento dei redditi:

- a) per lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari ad almeno 6 mesi:
- perdita o sospensione dell'attività lavorativa o riduzione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro, avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato, con impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali;
 - perdita del diritto di beneficiare degli ammortizzatori sociali;

Per la verifica della durata del contratto si considerano anche le proroghe senza soluzione di continuità, se riferite al medesimo contratto.

- b) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento della dichiarazione ICEF collegata alla domanda di assegno, reddito da lavoro per un importo non inferiore a € 5.000, la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla volontà dell'interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie l'instaurazione di una procedura concorsuale.

Si considerano per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato:

- nel caso di lavoro dipendente, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scadenza naturale del contratto di lavoro a termine (non vale per contratti di lavoro stagionale), superamento del periodo di comporto, infortunio o malattia invalidante con riduzione della capacità a meno di un terzo (invalidità pari o superiore al sessantasette per cento);
- nel caso di lavoro atipico, scadenza naturale del contratto di lavoro, infortunio o malattia invalidante come sopra definita;
- nel caso di lavoro autonomo e/o impresa commerciale e/o agricola, motivi economici, infortunio o malattia invalidante come sopra definita.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il verificarsi dei cambiamenti di cui alle precedenti lett. a) e b) (“dichiarazioni di attualizzazione”) sono rilasciate dal richiedente nella domanda di assegno al momento della sua presentazione o, se avvenuti successivamente, mediante un aggiornamento della stessa.

I redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alle domande contenenti le dichiarazioni di attualizzazione sono rettificati nel seguente modo:

- vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle

mensilità nette percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della dichiarazione di attualizzazione. Dalle mensilità nette si escludono gli eventuali importi del trattamento di fine rapporto (TFR) e degli assegni familiari;

- vengono escluse le imposte indicate nella Dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

Le variazioni della quota A) dell'assegno derivanti dall'attualizzazione dei redditi hanno decorrenza economica dal mese successivo alla data in cui sono state rilasciate le dichiarazioni di attualizzazione o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se tali dichiarazioni sono state rilasciate prima di quest'ultima data. Tali variazioni, inoltre, hanno validità per sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni di attualizzazione e non hanno effetto retroattivo.

Al termine del semestre di validità della dichiarazione di attualizzazione l'assegno ripristinato secondo l'ICEF, calcolato in base ai redditi esclusi per l'attualizzazione. A partire dal sesto mese, il richiedente ha la possibilità di rinnovare la dichiarazione di attualizzazione, indicando i redditi percepiti nel quinto e quarto mese del semestre.

6.3 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari della vita individuati dall'art. 2, comma 2, del regolamento di attuazione – ICEF B

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare, ai fini dell'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF B"), si applicano i seguenti Parametri ICEF variabili:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	Euro 60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.000,00

7. Determinazione della quota A)

La misura della quota A) è pari all'integrazione del reddito del nucleo familiare da valutare tale da:

- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare inferiore a 0,08 ad un valore pari a 0,13;
- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare che risulta pari o superiore a 0,08 e inferiore a 0,16, ad un valore proporzionalmente crescente da 0,13 e fino a 0,16.

In formule, la misura della quota A) è così determinata:

a) *calcolo del differenziale ("scarto_icef") tra l'indicatore icef considerato quale soglia di povertà (icef_soglia) e l'indicatore icef A del nucleo familiare da valutare (icef_A), come definito al paragrafo 6.2*

$$\text{icef_soglia} = \min(0,16; \max(0,13; 0,375*\text{icef_A}+0,1))$$

$$\text{scarto_icef} = \max(0; \text{icef_soglia} - \text{icef_A})$$

b) *calcolo dell'importo annuale della quota A):*

$$\text{quota_A} = \min(\text{euro } 11.400,00; \text{scarto_icef}*\text{eq_NFB}*\text{euro } 50.000,00)$$

dove:

l'importo di euro 11.400,00 indica che l'importo mensile della quota A) non può superare il limite di euro 950,00;

e

eq_NFB = coefficiente della scala di equivalenza previsto dalla Disciplina ICEF per il numero di componenti il nucleo familiare beneficiario;

La misura della quota A), è ridotta del 50% nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento non hanno maturato, mediante versamenti previdenziali obbligatori per effetto di attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale o versamenti previdenziali figurativi per maternità, una copertura previdenziale valida ai fini del diritto di almeno 6 mesi (26 settimane o 180 giorni) nel periodo compreso tra il primo luglio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui nessun componente del nucleo ha versato contributi previdenziali per almeno 3 mesi (13 settimane, 90 giorni) la misura della quota A) è determinata dai servizi sociali territoriali nel progetto sociale, ai sensi del paragrafo 9, lettera a).

La misura della quota A) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di contrasto alla povertà che non sono ritenuti integralmente cumulabili ai sensi del paragrafo 12 con la medesima quota dell'assegno.

L'importo mensile della quota A è data dividendo per 12 la quota A annuale, come sopra calcolata, con arrotondamento all'euro. In ogni caso la quota A non è dovuta se inferiore ad euro 20,00.

8. Determinazione della quota B)

La quota B) dell'assegno è calcolata in relazione ai bisogni particolari individuati dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento, come di seguito specificato.

8.1 Quota B1) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori

Per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, la misura mensile della Quota B) (di seguito Quota B1), per i nuclei familiari beneficiari con un figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, è pari ad:

- euro **75,00** per un ICEF B inferiore o pari a **0,10**;
- un valore intermedio tra euro **75,00** ed euro **40,00** calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto all'indicatore ICEF B, ricompreso tra **0,10** e **0,30**, con **scaglioni di 1 euro**;
- euro **40,00** per un ICEF B pari a 0,30.

La misura mensile è aumentata per un coefficiente di **1** per il secondo figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, e per un coefficiente di **1,2** per il terzo figlio ed un coefficiente di **1,4** per ogni figlio minore o soggetto equiparato dal quarto e successivi.

La misura mensile è aumentata del 20% nel caso in cui nel nucleo familiare da valutare sia presente un solo genitore.

Per la nascita o l'ingresso nel nucleo familiare beneficiario del terzo figlio o soggetto equiparato al figlio minore, la misura mensile della Quota B1, relativa al mese in cui si è verificata la nascita o l'ingresso, è aumentata dell'importo di euro 600,00 ("maggiorazione nascita terzo figlio").

Viene confermata per la Quota B1 la sperimentazione adottata nel 2017 per l'assegno regionale al nucleo familiare (deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 08.07.2016), di trasformazione dell'erogazione di parte dell'assegno regionale al nucleo familiare in buoni di servizi.

In particolare per la Quota B1 la sperimentazione è fatta secondo le modalità e criteri di seguito indicati.

Sono interessati a questa modalità di erogazione i nuclei familiari con figli di età pari o superiore a tre anni, in quanto si presuppone che siano iscritti alla scuola d'infanzia, primaria o alla scuola secondaria del primo e del secondo grado.

I servizi validi ai fini del raggiungimento della spesa presunta minima per ottenere l'erogazione integrale della quota B1) sono:

- mensa scolastica;
- trasporto alunni.

In attesa del superamento delle tariffe agevolate e della previsione in loro sostituzione di una somma compensativa dell'assegno unico, erogata per consentire alle famiglie di pagare la tariffa massima, i servizi sono valorizzati alle seguenti tariffe:

- mensa scolastica: euro 5,00 per ogni pasto consumato da ciascun figlio;
- trasporto alunni: euro 180,00 per ogni abbonamento libera circolazione acquistato;
- trasporto alunni: euro 100,00 per ogni abbonamento senza libera circolazione acquistato;

Si conteggiano i pasti consumati o gli abbonamenti al trasporto pubblico acquistati nell'anno di riferimento dell'assegno regionale al nucleo familiare.

La quota B1) è suddivisa in due ulteriori quote:

quota B1) libera = quota che viene erogata in forma monetaria senza vincolo di subordinazione al consumo/acquisto di servizi;

quota B1) condizionata = quota che viene erogata a condizione che vengano consumati/acquistati determinati livelli di servizi nell'anno di riferimento dell'assegno.

La quota libera e la quota condizionata sono di norma pari rispettivamente **al 70% e al 30%** dell'assegno.

Con riferimento agli importi mensili, bimestrali, annuale dell'assegno, le quote libera e condizionata sono determinate applicando all'importo mensile, bimestrale, annuale le seguenti percentuali:

Quota B1) spettante		
Mese	Quota libera	Quota vincolata
Gennaio	100%	0%
Febbraio	100%	0%
Marzo	100%	0%
Aprile	100%	0%
Maggio	55%	45%
Giugno	55%	45%
Luglio	55%	45%
Agosto	55%	45%
Settembre	55%	45%
Ottobre	55%	45%
Novembre	55%	45%
Dicembre	55%	45%
Totale annuo	70%	30%

Ad ogni mese viene erogata la somma delle quote libera e condizionata della quota B1) dell'assegno, fermo restando che la sommatoria delle quote condizionate spettanti sino al mese di pagamento non può essere maggiore della sommatoria del valore convenzionale dei servizi consumati/acquistati fino alla fine del mese precedente al pagamento. La parte della quota condizionata eccedente in un dato mese il valore dei servizi utilizzati/acquistati viene riportata ai mesi successivi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.

Casi particolari

1. Assegno di durata inferiore all'anno

Per le domande di assegno che danno diritto a meno di 12 mensilità di quota B1), le quote libera e condizionata sono determinate nel seguente modo:

quota libera = per le prime quattro mensilità dell'assegno, la quota libera è pari al 100% dell'importo mensile dell'assegno. Per le mensilità successive, se esistono, la quota libera è pari al 55% dell'importo mensile dell'assegno;

quota condizionata = è pari alla differenza tra l'importo mensile e la quota libera.

2. Nuclei familiari con figli di età fino a tre anni.

Per i nuclei familiari che hanno figli di età fino a tre anni, la quota di assegno riferita a questi figli (di seguito "figli esclusi") va salvaguardata, nel senso che non è soggetta al vincolo di destinazione, e quindi viene sempre erogata. Pertanto le quote libera e condizionata sono determinate nel seguente modo:

quota condizionata = ad € 0,00 per le prime quattro mensilità dell'assegno e al 45% dell'assegno calcolato in base al numero di figli complessivi * numero figli inclusi / numero di figli complessivi, per le eventuali mensilità successive alla quarta;

quota libera = 100% dell'assegno mensile - quota condizionata.

La Quota B1) dell'assegno, a richiesta dell'ente erogatore dei servizi di mensa, può essere erogata a questo ente per recuperare eventuali debiti del nucleo familiare beneficiario sorti per pasti consumati ma non pagati.

La misura della quota B1) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di sostegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ed alla natalità, che non sono ritenuti cumulabili con la medesima quota dell'assegno, secondo quanto previsto al paragrafo 12.

8.2 Quota B2) per l'accesso ai servizi per la prima infanzia

Per l'accesso ai servizi per la prima infanzia individuati dall'articolo 5, comma 2, lett. b), del Regolamento, la quota B) dell'assegno è aumentata di un importo mensile (di seguito Quota B2), come di seguito indicato.

La misura mensile della Quota B2) prevede la definizione, per ciascuna tipologia di servizio, di una tariffa unica provinciale proporzionale alla condizione economica ed è calcolata come differenza tra i costi a carico della famiglia del soggetto che usufruisce del servizio e la tariffa unica provinciale.

Per ciascuna tipologia di servizio la tariffa unica provinciale è ridotta del 50% in caso di nuclei familiari in cui è presente un solo genitore. La tariffa unica provinciale è aumentata del 10% per i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori ma solo uno di essi svolge attività lavorativa.

Nidi d'infanzia – Quota B2 mensile per la quota fissa

- per le famiglie con un indicatore Icef B fino a 0,20 la Quota B2) è determinata in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa mensile non superiore ad euro 40,00;
- per le famiglie con un indicatore Icef B compreso tra 0,20 e 0,40 la Quota B2) è graduata in proporzione all'indicatore Icef B, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa mensile non superiore ad euro 40,00 in caso di Icef B pari a 0,20 e non superiore ad euro 250,00 in caso di Icef B pari a 0,40, con scaglioni di 1,00 euro. Nei nuclei con più di un figlio minore la tariffa in corrispondenza di un Icef B pari a 0,40 viene ridotta ad euro 150,00;
- per le famiglie con un indicatore Icef B superiore a 0,40 il contributo è pari a zero.

Nel caso di scelta, per l'anno educativo di riferimento, di un orario di frequenza per un numero di ore settimanali inferiore a 35 (incluse le ore riferite ad anticipi e/o posticipi) la tariffa che permane in capo alla famiglia è ridotta di un terzo.

Nel caso in cui il Comune applichi tariffe base omnicomprensive che includono anche il costo del pasto, ai fini della determinazione della Quota B2 mensile spettante, la tariffa mensile applicata dal Comune è ridotta di euro 40,00.

Nidi familiari – Tagesmutter – Quota B2 calcolata su base oraria:

- per le famiglie con un indicatore Icef B fino a 0,20 la Quota B2 è determinata in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,50;
- per le famiglie con un indicatore Icef B compreso tra 0,20 e 0,40 la Quota B2 è graduata in proporzione all'indicatore Icef B, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,50 in caso di Icef B pari a 0,20 e non superiore ad euro 3,00, in caso di Icef B pari a 0,40, con scaglioni di 0,10 euro;
- per le famiglie con un indicatore Icef B superiore a 0,40 la Quota B2 è pari a zero.

Servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate – Quota B2 calcolata su base oraria:

- per le famiglie con un indicatore Icef B fino a 0,20 la Quota B2 è determinata in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,25;

- per le famiglie con un indicatore Icef B compreso tra 0,20 e 0,40 la Quota B2 è graduata in proporzione all'indicatore Icef B, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,25 in caso di Icef B pari a 0,20 e non superiore ad euro 1,60, in caso di Icef B pari a 0,40, con scaglioni di 0,10 euro;
- tenuto conto che per la tipologia di servizio in esame, quale requisito di accesso, è previsto un indicatore Icef B non superiore a 0,3529411765, per le famiglie con un indicatore superiore a tale valore il contributo è pari a zero.

La Quota B2 per l'abbattimento dell'onere a carico delle famiglie è commisurata al periodo ricadente nell'anno solare di riferimento.

8.3 Quota B3 per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare

La misura mensile della quota B è aumentata di un importo per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare, come di seguito determinata:

i. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti minorenni che risiedono anagraficamente e convivono con i propri genitori, fratelli/sorelle, o con i propri tutori, curatori o amministratori di sostegno

categoria di invalidità	Importo minimo	Importo massimo
<i>Invalidi non gravi</i>		
- Invalidi minorenni	€ 140,00	€ 280,00
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 120,00	€ 240,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 140,00	€ 280,00
- Ciechi parziali	€ 160,00	€ 320,00
- Sordi	€ 160,00	€ 320,00
<i>Invalidi gravi</i>		
- Invalidi non deambulanti/non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 200,00	€ 400,00
- Ciechi totali	€ 200,00	€ 400,00

ii. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti diversi dal punto i.

categoria di invalidità	Importo minimo 0,10 < Icef < 0,36	Importo massimo Icef <= 0,10
<i>Invalidi non gravi</i>		
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 40,00	€ 40,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 56,00	€ 84,00
- Ciechi parziali	€ 64,00	€ 96,00
- Sordi	€ 64,00	€ 96,00
<i>Invalidi gravi</i>		

- Invalidi non deambulanti/non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 80,00	€ 120,00
- Ciechi totali	€ 100,00	€ 150,00

L'importo massimo spetta per un indicatore ICEF B inferiore a **0,10**. L'importo minimo per un indicatore ICEF B pari a **0,36**. Per valori intermedi dell'indicatore ICEF B, la Quota B3 è calcolata, riducendo proporzionalmente l'importo massimo, con scaglioni di un euro.

Qualora il componente invalido civile, cieco civile o sordo sia ricoverato presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, la relativa quota B3) è sospesa a decorrere dal mese successivo. Nel caso di rientro nel nucleo familiare da un periodo che ha determinato la sospensione dell'assegno, il beneficio riprende dal mese successivo al rientro.

9. Progetto sociale

Il progetto è diretto a rispondere complessivamente, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. Sulla base della valutazione professionale effettuata dai servizi sociali il progetto può derogare ai criteri di quantificazione del beneficio e agli obblighi rispetto alla condizionalità nel seguente modo:

- ridurre, nel limite massimo del 60%, la misura della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7.1, tenendo conto eventualmente anche del grado di copertura dei fabbisogni primari per i componenti il nucleo inseriti in struttura socio-assistenziale, socio-sanitaria o sanitaria;
- applicare alla quantificazione della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7.1, il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato dalle predette formule e
- non applicare la decurtazione del 50% dell'importo nel caso in cui alcuni soggetti non posseggano i requisiti previdenziali previsti al punto 7;
- ove possibile, promuovere la creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare beneficiario.

Il servizio sociale può inoltre, nel caso di domanda incongrua, disporre l'applicazione dell'ICEF risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali se ritiene, motivandolo, che quest'ultimo sia maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare.

L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.

10 Concessione ed erogazione dell'assegno unico provinciale

La concessione dell'assegno è disposta con provvedimento del dirigente dell'Agenzia entro **90** giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora nel nucleo familiare beneficiario non vi siano componenti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo in possesso della copertura previdenziale prevista dall'articolo 4, comma 2, lett. b), numero 1. del regolamento, oppure qualora il nucleo familiare beneficiario ricada in una delle situazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3 del regolamento, e in

ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, l'assegno unico provinciale è concesso sotto la condizione della sospensione della quota A), fino alla conclusione della valutazione di competenza dei servizi sociali.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il richiedente deve presentarsi al servizio sociale territorialmente competente affinché sia effettuata la valutazione della sussistenza di problematiche sociali complesse, nel termine di 60 giorni dalla data in cui il richiedente si sia presentato.

Il nucleo familiare beneficiario decade dalla quota A) dell'assegno, nel caso di mancata sottoscrizione del progetto.

A titolo esemplificativo, il progetto sociale si considera non sottoscritto quando:

- il suddetto termine di presentazione al servizio sociale decorra inutilmente senza che il beneficiario si sia presentato;
- il servizio sociale non riscontri la sussistenza di problematiche sociali complesse,

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario sottoscriva il "progetto sociale", l'Agenzia procede alla modifica della concessione dell'assegno, prevedendo la determinazione in via definitiva della quota A).

La rideterminazione dell'importo dell'assegno per effetto di una valorizzazione dell'utilizzo dei servizi di mensa scolastica o acquisto di abbonamenti per il trasporto alunni inferiore al 30% della quota condizionata della quota B1 (paragrafo 8,1) o per sospensione per ricovero della quota B2) (paragrafo 8.3), è immediatamente efficace senza necessità di una modifica alla concessione dell'assegno.

Il pagamento è effettuato dall'Agenzia, in rate mensili il primo giorno del mese. La rata di gennaio è pagata entro la fine del mese.

11. Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni assunti dalla sottoscrizione degli atti previsti all'articolo 7, comma 3, del regolamento comporta per il nucleo familiare beneficiario di cui fa parte il soggetto responsabile dell'inadempimento, l'esclusione dal beneficio della quota A), per un periodo di sei mesi successivi al mese in cui si è verificato tale inadempimento. Nel caso di rifiuto dell'offerta di lavoro che determina la perdita dello stato disoccupazione, o l'attività lavorativa viene cessata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, il periodo di esclusione è elevato a dodici mesi.

Per la violazione degli impegni assunti con il progetto sociale, il servizio sociale territorialmente competente può decidere tra l'applicazione di periodo di esclusione dal beneficio fino a dodici mesi e una riduzione della quota A) o di adottare entrambe le misure.

Il rifiuto del progetto sociale previsto per l'accesso agli interventi statali di contrasto alla povertà (SIA-REI) comporta anche la decadenza dalla quota A) dell'assegno. L'attestazione dei servizi sociali concernente il fatto che il progetto sociale richiesto per l'accesso ai predetti interventi, non è necessario, non comporta la decadenza dalla quota A) se il nucleo ha diritto alla quota A) senza la preventiva valutazione dei servizi sociali.

12. Non cumulabilità integrale dell'assegno con altri interventi

Le seguenti regole di non cumulabilità sono poste in quanto talune delle quote dell'assegno unico provinciale perseguono le medesime finalità degli interventi individuati.

A tal fine, ai sensi dell'intesa sottoscritta tra Provincia Autonoma di Trento e Ministero del Lavoro e le Politiche sociali, gli interventi di contrasto alla povertà nazionali e quelli provinciali previsti da

questa disciplina sono gestiti in modo coordinato, in maniera tale da consentire all'assegno unico provinciale quota A) di integrare il SIA-REI.

Pertanto, i nuclei familiari con indicatore ICEF A) inferiore a 0,08 sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE ai fini del SIA-REI e, se in possesso dei requisiti, sono tenute a presentare la domanda per gli interventi statali, a pena del non accoglimento della quota A). In caso di definitiva concessione del SIA-REI, la quota A) dell'assegno unico provinciale non è cumulabile integralmente con tali misure nazionali di contrasto alla povertà. In particolare, nel caso di contemporaneo diritto ai predetti benefici provinciale e nazionali, l'importo mensile della quota A), se maggiore, è ridotto dell'importo mensile delle misure nazionali, mentre è pari a zero, se uguale o minore.

Analogamente, sono ritenuti non cumulabili con la quota B) dell'assegno unico provinciale, gli assegni disciplinati dalla L. 448/1998. In particolare:

- la quota B1) dell'assegno unico provinciale per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, ad esclusione della maggiorazione per la nascita del terzo figlio, non è cumulabile integralmente con l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'articolo 65 della legge 448/1998. Nel caso di contemporaneo diritto ai due predetti benefici, l'importo della quota B1), ad esclusione della maggiorazione per la nascita del terzo o successivo figlio, se maggiore, è ridotto dell'importo dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, mentre è pari a zero, se uguale o minore.

13. Termini per la correzione della Domanda di assegno unico provinciale e delle Dichiarazioni ICEF collegate ed effetti delle correzioni sull'importi dell'assegno

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella Domanda di assegno unico provinciale o nelle dichiarazioni ICEF ad essa connesse. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4 e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

L'eventuale maggiore importo spettante è riconosciuto solo se la rettifica è effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, l'eventuale minor importo è recuperato anche mediante compensazione con altre prestazioni, diverse da quelle erogate a titolo di invalidità e quelle erogate a tutela dei minori, che l'Agenzia è obbligata ad erogare al medesimo soggetto o ad un altro componente il nucleo familiare beneficiario dell'importo dell'assegno indebitamente percepito. In particolare, le somme erogate a tutela dei minori sono l'anticipazione dell'assegno di mantenimento e il contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore in affidamento extraparentale.

14. Disposizioni finali e transitorie

Per le domande di assegno unico provinciale presentate entro il 31 marzo 2018, l'assegno decorre dal 1° gennaio 2018, se il nucleo familiare è in possesso a tale data di tutti i requisiti per l'accesso all'assegno. Se il possesso dei requisiti è a una data successiva al 1° gennaio 2018 ma antecedente al 31 marzo 2018, l'assegno decorre dal mese successivo alla data di possesso dei requisiti.

L'erogazione della quota A) potrà essere effettuata mediante versamento sulla carta acquisti utilizzata per gli interventi nazionali di contrasto alla povertà (art. 81, comma 32, del DL 25 giugno

2008, n. 112 - “residenti di cittadinanza italiana”), di cui la Provincia avrà ottenuto l’estensione dell’utilizzo per l’assegno unico provinciale. Con successiva deliberazione saranno stabiliti criteri e modalità per l’attivazione della carta acquisti.

La sospensione dell’intervento economico di cui all’art. 35, comma 2, della LP 13/2007 (“reddito di garanzia”) disposta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15.06.2012 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci relative ai requisiti concernenti la condizione economica e la residenza, e la sospensione disposta ai sensi dell’art. 4, comma 1, delle citate disposizioni, per mancato rispetto degli impegni assunti con i centri per l’impiego, comportano la sospensione della Quota A) dell’assegno fino alla data di cessazione delle suddette sospensioni, se tale data è successiva al 31.12.2017.